



# **COMUNE DI BUCCINASCO**

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI MINI ALLOGGI COMUNALI DI VIA LOMELLINA - RISERVATI A PERSONE ANZIANE -**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2020



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto e ambito di applicazione***

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria politica sociale, ha costruito nel 1998 dei mini alloggi protetti per persone anziane, come previsto dalla Legge regionale 1/86, art.74 e dal Progetto Obiettivo Anziani Regione Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995 n. V/1439;
2. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione dei 28 mini alloggi di proprietà comunale destinati a "canone sociale" collocati sopra il Centro Diurno Integrato di Via Lomellina, allo scopo di favorire la permanenza degli anziani in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio sanitari e assistenziali esistenti sul territorio, rispondendo sempre di più ai bisogni di questa fascia di popolazione, in progressivo aumento, con l'attivazione di interventi mirati all'integrazione sociale e sanitaria;
3. I mini alloggi oggetto del presente Regolamento non rientrano nelle graduatorie dei servizi abitativi pubblici e sociali.

### **Art. 2**

#### ***Destinatari***

I destinatari del presente regolamento devono appartenere alle seguenti categorie:

- a) anziano solo ultra65enne;
- b) coppia di anziani coniugi o fratelli o conviventi more uxorio, unione civile, di cui almeno uno dei due abbia raggiunto l'età di 65 anni e l'altro 57 anni;
- c) coppia di anziani, con figlio a carico, il cui figlio sia portatore di handicap (riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/92 con invalidità certificata al 100% con o senza accompagnamento).

### **Art. 3**

#### ***Requisiti soggettivi***

1. Per partecipare al Bando per l'assegnazione di un mini alloggio, sono necessari i seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto 65 anni alla data di scadenza del bando ed essere titolare di pensione o altra entrata di tipo continuativo documentabile;  
In presenza di fratelli, coniugi o conviventi more uxorio, il richiedente deve avere compiuto 65 anni e l'altro 57 anni e almeno uno dei due deve essere titolare di pensione o altra entrata di tipo continuativo documentabile.  
La titolarità di pensione o altra entrata di tipo continuativo può essere derogata, solo ed esclusivamente nei casi in carico al servizio sociale, in presenza di un progetto di inclusione sociale e sostegno al reddito;
  - b) essere residente nel Comune di Buccinasco alla data di scadenza del bando;
  - c) avere un ISEE ordinario inferiore o uguale a € 20.000. Per la coppia di fratelli anziani di cui al punto b) dell'art.2, si farà riferimento all'ISEE del richiedente, in caso di provenienza da due nuclei differenti dal punto di vista anagrafico;
  - d) avere un ISEE ordinario inferiore o uguale a € 30.000, nel caso in cui il richiedente presenti la domanda solo per se stesso, ma faccia parte di un nucleo familiare, considerato ai fini ISEE, composto da altri membri (es. parenti e affini);
  - e) non essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di alcun alloggio adeguato sul territorio nazionale, alla data di pubblicazione del bando, oppure essere proprietario di alloggio "all'asta" sito nel comune di Buccinasco;



2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli altri componenti il nucleo familiare, anche al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto;
3. Per i figli portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92 (come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento), facenti parte del nucleo che presenta la domanda di partecipazione, non è richiesto il requisito di cui all'art. 3 comma 1 a).

## **TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

### **Art. 4 Bandi di assegnazione**

1. Il Comune provvede all'assegnazione in concessione d'uso dei mini alloggi mediante bandi pubblici, che saranno indetti con determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa competente.
2. Il Responsabile di Posizione Organizzativa ha la facoltà di procedere con l'indizione del bando tenendo conto della prevedibile disponibilità degli alloggi stessi.

### **Art. 5 Modalità di presentazione della domanda**

La richiesta deve essere presentata compilando l'apposita modulistica e consegnandola agli uffici comunali nei modi e nei tempi previsti dai bandi.

### **Art. 6 Graduatoria**

Al fine della formulazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, saranno applicati i punteggi di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

A parità di punteggio si terrà conto del minor reddito ISEE.

La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa competente ed ha validità di tre anni.

Nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita ed uno o più alloggi si liberassero, potrà essere indetto un nuovo bando pubblico.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine, si procede con la pubblicazione della graduatoria definitiva.

### **Art. 7 Assegnazione degli alloggi**

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa provvede all'assegnazione degli alloggi con proprio atto, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria;
2. Qualora l'avente diritto rifiuti espressamente o tacitamente (per mancata risposta alla comunicazione di disponibilità alloggio entro i termini indicati nella stessa) o non occupi l'appartamento assegnatogli entro 30 giorni dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida, perde il titolo di assegnatario ed è immediatamente depennato dalla graduatoria;



3. Le condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate all'atto della domanda devono, in ogni caso, permanere all'atto dell'assegnazione. Qualora risulti la perdita dei requisiti o una modificazione del punteggio, il Responsabile provvede alla variazione della posizione in graduatoria.

#### **Art. 8**

##### ***Subentro nella domanda e nell'assegnazione***

###### 1. subentro nella domanda

In caso di decesso del richiedente subentra nella domanda di partecipazione al Bando, il fratello o il coniuge o il convivente more uxorio superstite, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente regolamento;

###### 2. subentro nell'assegnazione

In caso di decesso dell'assegnatario, il subentro è consentito, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3, nei seguenti casi:

- a) solo al nucleo familiare presente al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- b) al nucleo familiare non presente al momento dell'assegnazione dell'alloggio, purché l'ampliamento del nucleo familiare sia avvenuto almeno sei mesi prima del decesso dell'assegnatario.

#### **Art. 9**

##### ***Ospitalità temporanea***

Nel caso in cui l'anziano necessita di assistenza continuativa, per cui si rende necessaria un'ulteriore persona all'interno dell'appartamento, tale situazione deve essere necessariamente concordata con il Servizio Sociale.

L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, pertanto, il diritto ad occupare l'alloggio permane solo fino al momento in cui lo stesso è occupato dalla/e persona/e titolare/i dell'assegnazione.

Il Comune è legittimato a richiedere al titolare dell'assegnazione l'esibizione di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno della persona ospitata, se straniera.

#### **Art. 10**

##### ***Mobilità abitativa***

La mobilità abitativa nello stabile è consentita solo ed esclusivamente in caso di scambio consensuale, previa presentazione di richiesta motivata ed autorizzata dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente.

#### **Art. 11**

##### ***Consegna dell'alloggio e stipula del contratto***

1. La stipulazione del contratto di locazione deve avvenire prima della consegna dell'alloggio, in ottemperanza alle direttive regionali in materia.
2. La durata della locazione sarà parificata alla durata prevista dalla normativa vigente in materia di servizi abitativi pubblici, quattro anni prorogabili tacitamente ogni quattro anni, previo accertamento della permanenza dei requisiti con cadenza quadriennale.



3. Il canone di locazione sarà determinato sulla base della normativa vigente in materia di servizi abitativi pubblici

**Art. 12**  
**Decadenza dell'assegnazione**

La decadenza dell'assegnazione avviene, con atto motivato del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, nei casi in cui l'assegnatario:

1. abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
2. nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo uguale o maggiore di 6 mesi, non dovuto a ricoveri ospedalieri e riabilitativi di lungodegenza;
3. abbia perso i requisiti per l'accesso ai mini alloggi, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve possedere un ISEE pari o superiore a € 35.000, come stabilito dalla normativa regionale in materia di servizi abitativi pubblici;
4. risulti moroso per oltre n. 2 trimestri e/o non abbia provveduto al pagamento dell'obbligazione entro n. 30 giorni dalla messa in mora e non abbia sottoscritto apposito piano di rientro con l'Amministrazione comunale, il quale valutata la seria difficoltà economica, può concedere una dilazione del debito.

**Art. 13**  
**Manutenzione e modifiche**

La manutenzione ordinaria è a carico dell'assegnatario, quella straordinaria è a carico del Comune.

E' a carico del Comune la manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature installate dal Comune per migliorare la fruibilità degli alloggi.

Gli alloggi sono di proprietà del Comune, pertanto gli assegnatari non potranno apportarvi modifiche sia esterne che interne, se non concordate e autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**Art. 14**  
**Norme finali**

Dalla data di approvazione, il presente regolamento integra e modifica le disposizioni normative contenute nel "Regolamento per l'assegnazione dei mini alloggi comunali di via Lomellina - riservati a persone anziane " approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 07/02/2019.



**ALLEGATO 1**

**ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

<b>CONDIZIONE ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
I.S.E.E. da € 0,00 a € 8.000,00	10
I.S.E.E. da € 8.000,01 a € 12.000,00	8
I.S.E.E. da € 12.000,01 a 16.000,00	6
I.S.E.E. oltre € 16.000,00	4
<b>CONDIZIONE ABITATIVA</b>	
Sottoposto a procedure di sfratto	7
Alloggio di proprietà all'asta	5
<b>CONDIZIONE SOCIALE</b>	
Anziano solo	3
Coppia di anziani	2
Anziano facente parte di un nucleo familiare, considerato ai fini I.S.E.E., composto da altri membri (es. parenti e affini)	2
Anziano/i con figlio portatore di Handicap	3

**PUNTEGGIO MASSIMO 20**